

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE PAOLO PETRUCCO ETS**

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è costituita la Fondazione denominata:

Fondazione Paolo Petrucco ETS.

2. La Fondazione ha durata indeterminata e ha sede in Udine, Vicolo dello Schioppettino n. 3.
3. La Fondazione utilizza la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione al pubblico.
4. È ammessa la costituzione, anche all'estero, di sedi secondarie, di distaccamenti operativi e di altri presidi logistici.
5. L'attività della Fondazione è conformata al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché alla Legge 11 agosto 2014, n. 125, relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

ARTICOLO 2

Valori - Scopi - Attività

1. Valori

La Fondazione afferma e riconosce che i suoi valori ispiratori sono costituiti dal senso di responsabilità verso la società e l'ambiente, dalla diffusione, senza confini o restrizioni, della scienza, del sapere e dalla promozione sociale.

La Fondazione opera nel rispetto di tutte le leggi e dell'interesse collettivo, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizione personali o sociale.

2. Scopi/Missione

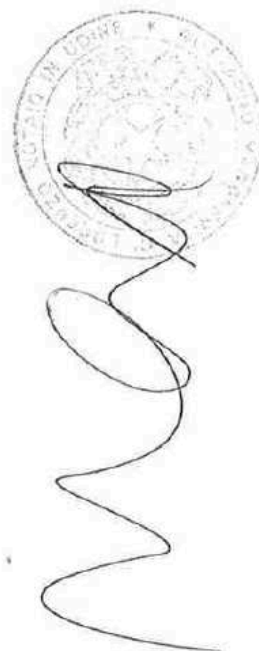
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di promozione culturale e di utilità sociale.

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della solidarietà, della scienza, della cultura e dell'arte, anche quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale. La Fondazione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico, sviluppa la sensibilità ambientale, promuove la ricerca scientifica, favorisce l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale dei giovani, sviluppa iniziative di carattere assistenziale e solidale per contribuire al benessere della collettività.

3. Attività

La Fondazione in via principale persegue le seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultura-



Paolo Petrucco
Valeria Petrucco

Valeria Petrucco

Paolo Petrucco

Paolo Petrucco

li di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

u) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. La Fondazione svolge tutte le attività ritenute utili, appropriate e coerenti

rispetto alla missione che si prefigge, collaborando con enti e soggetti che riterrà più appropriati per raggiungere i suoi obiettivi. Essa, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, potrà:

- collaborare con Enti privati o pubblici, Comitati, Movimenti, Università, Agenzie e altre istituzioni, anche internazionali, operanti nei settori della ricerca scientifica e della cooperazione internazionale legati alla promozione dei diritti umani, come attività connessa a quella istituzionale realizzare corsi, convegni, congressi, simposi, ecc. a carattere nazionale ed internazionale in vista della promozione delle attività solidaristiche e di ricerca scientifica finanziate;
- promuovere campagne e momenti di sensibilizzazione, eventualmente volti alla raccolta di fondi da destinare al solo ed esclusivo svolgimento delle finalità istituzionali;
- costituire, partecipare o sovvenzionare associazioni, fondazioni, o istituzioni aventi i suoi stessi scopi;
- redigere, stampare e pubblicare documenti, libri, manifesti, ecc., anche in forma di supporti informatici o audiovisivi, intesi ad informare il pubblico della sua attività solidaristica;
- diffondere la conoscenza nei comparti in cui opera, in maniera del tutto gratuita, favorendo il dialogo ed il confronto tra gli stessi operatori.

5. La Fondazione non svolge attività diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, sono strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali sue proprie, nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, essa non svolge attività diverse da quelle comunque previste dall' art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. 117/2017.

6. La Fondazione tiene presenti e rispetta, nella realizzazione dei propri progetti, gli indirizzi e le indicazioni rivenienti dall'Amministrazione Finanziaria e degli Enti vigilanti.

7. La Fondazione può avvalersi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 3 **Fondatore**

1. È Fondatore la società

"I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT"

con sede legale a Basiliano (UD), Via Silvio Pellico n. 2, capitale sociale euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Pordenone-Udine: 00298880303, REA N. UD-131947.

ARTICOLO 4

Patrimonio, proventi e finanziamenti

1. Il patrimonio della Fondazione è anzitutto costituito dal Fondo di dotazione messo a disposizione dal suo Fondatore. In particolare, il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

2. Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito:

- dalle successive erogazioni, in denaro o in natura, del Fondatore;
- dalle erogazioni, in denaro o in natura;
- dai contributi e dalle elargizioni, anche in natura, eventualmente rivenienti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Volontario Pordenone

[Handwritten signatures: Vittorio Pellico, Paolo Pellico, Paolo Pellico]

da Enti ed Istituzioni pubbliche o private;

- da donazioni, lasciti ed altre liberalità rivenienti da persone fisiche o giuridiche;
- dai fondi raccolti dalla Fondazione mediante l'effettuazione di incontri e momenti di sensibilizzazione a carattere occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne;
- dagli avanzi della gestione;
- dai proventi dei beni mobili ed immobili di cui la Fondazione sia proprietaria o utilizzatrice.

3. Il patrimonio tutto, inclusi i beni acquisiti e i servizi disponibili, è al solo servizio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e non può essere impiegato per finalità che non siano coerenti o strumentali rispetto al perseguimento degli scopi medesimi.

4. È fatto espresso divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Si applicano, in ogni caso, le previsioni dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

6. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico, il tutto in conformità di quanto previsto nell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

7. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso soglia di volta in volta determinato dalla normativa vigente, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interessi sia pattuito in misura superiore al tasso massimo previsto dalla legge, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

8. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

ARTICOLO 5

Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Gestione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;

- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Segretario Generale.

ARTICOLO 6

Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove.
2. Il Consiglio di Gestione amministra la Fondazione, dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
3. I componenti del Consiglio di Gestione sono così designati:
 - un Consigliere viene scelto dallo stesso Consiglio di Gestione uscente, prima della scadenza del terzo periodo di gestione;
 - gli altri Consiglieri vengono scelti dal Fondatore.
4. Il componente del Consiglio di Gestione che non fosse più in grado di partecipare alle riunioni consiliari, anche in esito alle sue dimissioni, verrà sostituito da altro componente, scelto dal Fondatore.
5. Il Consiglio di Gestione decade con il venir meno della maggioranza dei suoi Consiglieri.
6. Il Consiglio di Gestione si riunisce, su iniziativa del Presidente e presso la sede della Fondazione, almeno tre volte l'anno. Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno quattro Consiglieri ovvero di un Consigliere e del Segretario Generale.
7. La convocazione del Consiglio di Gestione è effettuata dal Presidente, a mezzo posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta. Il Consiglio può essere convocato anche in altro luogo, diverso dalla sede, purché nell'ambito dell'Unione Europea. È ammessa la convocazione urgente, da effettuare tramite Posta certificata fino a tre giorni prima della data prevista per la seduta.
8. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di due terzi dei Consiglieri.
9. Il Consiglio di Gestione può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
10. Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
11. Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso provvede al compimento di tutti gli atti necessari o utili all'efficienza ed allo sviluppo delle attività istituzionali.
12. È compito del Consiglio di Gestione, in particolare:
 - nominare i membri dell'Organo di Controllo e, qualora ne ricorressero le condizioni, i membri del Comitato Scientifico,
 - nominare il Segretario Generale della Fondazione, attribuendogli le deleghe operative;
 - approvare il Rendiconto della gestione, preventivo e consuntivo (quest'ultimo entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento);
 - nominare uno o più procuratori;



- approvare il piano delle attività istituzionali, sentito, per gli aspetti tecnico-scientifici di sua competenza, il Comitato Scientifico;
- costituire sedi secondarie, distaccamenti operativi o altri presidi logistici;
- disporre del più conveniente impiego del patrimonio, accettando le erogazioni, i contributi, le elargizioni, le donazioni, i lasciti e le altre liberalità indirizzati alla Fondazione;
- assumere e licenziare il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, rispettando, quanto alle retribuzioni, i limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- conferire incarichi di consulenza, collaborazione o patrocinio;
- modificare lo Statuto della Fondazione, nonché provvedere al suo scioglimento, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri.

13. Il Consiglio di Gestione può:

- a) qualora sia ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, nominare un Comitato Scientifico;
- b) definire Regolamenti o Protocolli comportamentali, eventualmente individuando dei Comitati Tecnici o Gruppi di lavoro.

14. L'attività dei Consiglieri facenti parte del Consiglio di Gestione viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. È ammesso il rimborso delle spese di trasferta, adeguatamente documentate. In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali dopo aver acquisito il parere dell'Organo di Controllo, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai Consiglieri.

15. Alle riunioni del Consiglio di Gestione può partecipare, con funzioni meramente ausiliarie e di supporto, quali la verbalizzazione, un segretario ed ogni altra figura utile per l'adeguata trattazione degli argomenti posti in discussione.

ARTICOLO 7

Presidente - Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione, come pure il Vicepresidente, sono eletti tra i Consiglieri del Consiglio medesimo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
3. Il Presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio di Gestione, curando l'applicazione delle delibere da quest'ultimo assunte.
4. Il Presidente, in casi eccezionali e specifici, può adottare i provvedimenti che ritiene urgenti ed indifferibili, salva la loro ratifica nel corso della prima seduta utile.
5. In caso di assenza, come pure di impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte e svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 8

Organo di Controllo - Revisione legale dei conti

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico (Controllare Unico).
2. Alla nomina dell'Organo di Controllo provvede il Consiglio di Gestione. Il collegio sindacale, Organo di Controllo collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Ai componenti dell'Organo di

Controllo si applica l'art. 2399 c.c.

3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. Il Controllore Monocratico o i sindaci, componenti dell'Organo di Controllo, restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

5. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

6. Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

7. L'Organo di Controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

8. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

9. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 c.c.

11. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Controllore Monocratico o i sindaci, componenti dell'Organo di Controllo, devono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione.

12. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 e segg. c.c., in quanto compatibili.

13. Salvo quanto precede, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revi-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

ARTICOLO 9

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Fondazione sovrintende all'attività della stessa, provvedendo alla sua conduzione ordinaria ed attuando le linee-guida fissate dal presente Statuto e dalle decisioni del Consiglio di Gestione.
2. Il Segretario Generale viene scelto dal Consiglio di Gestione e permane in carica per tre esercizi.
3. Il Segretario Generale sensibilizza il Consiglio di Gestione, suggerendo, anche sulla scorta dell'esperienza operativa maturata, una o più specifiche tipologie di intervento.
4. Il Segretario Generale:
 - predispone il monitoraggio e la consuntivazione tecnico-economica dei programmi di attività;
 - attua le deliberazioni del Consiglio di Gestione;
 - predispone i rendiconti di gestione;
 - formula proposte, se del caso soggette alla deliberazione del Consiglio di Gestione, aventi ad oggetto l'assunzione del personale ed il conferimento di incarichi professionali;
 - provvede alla gestione degli approvvigionamenti operativi.
5. L'attività del Segretario Generale viene resa, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera assolutamente gratuita. Il Consiglio di Gestione può, in considerazione delle particolari necessità e per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione, assegnare una retribuzione di mercato al Segretario Generale. Al Segretario Generale compete, inoltre, il rimborso delle mere spese sostenute per lo svolgimento delle sue attività.
6. Per il perseguimento delle attività della fondazione, il Segretario Generale può avvalersi di un team operativo.

ARTICOLO 8

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio di Gestione qualora particolari attività della Fondazione necessitino di un tale supporto.
2. Il Comitato Scientifico eventualmente insediato, è l'organo di riferimento tecnico, scientifico per quella attività della Fondazione che necessita di questo supporto, chiamato a formulare gli indirizzi scientifici per il conseguimento di obiettivi specifici della Fondazione.
3. Il Comitato Scientifico agisce in maniera autonoma e responsabile, ma in sintonia con il Segretario Generale della Fondazione, tenendo conto della missione non lucrativa e di solidarietà della Fondazione.
4. Il Comitato Scientifico può dotarsi di sottogruppi tecnici afferenti a determinate aree di competenza ed interesse scientifico nelle quali la Fondazione decide di operare.
5. Il Comitato Scientifico interloquisce e collabora con il Segretario Generale della Fondazione, rendendo pareri ed opinioni sulle attività svolte e prestando ogni forma di supporto tecnico per il loro indirizzo e svolgimento.
6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza e si riunisce ogniqualvolta

necessario.

7. Il Presidente del Comitato Scientifico viene individuato di comune accordo tra i membri che lo compongono. In ipotesi di disaccordo, il Presidente è nominato dal Segretario Generale della Fondazione.

8. Il Consiglio di Gestione può dotare il Comitato Scientifico di specifiche regole disposte da un regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Gestione stesso.

9. L'attività dei membri facenti parte del Comitato Scientifico viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. È ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate. In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali dopo aver acquisito il parere dell'Organo di Controllo, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai membri.

ARTICOLO 11 **Periodo di gestione**

1. Il periodo di gestione coincide con ciascun anno solare.

ARTICOLO 12 **Contabilità - Rendiconto di Gestione**

1. La contabilità della Fondazione è tenuta in maniera ordinata e deve fedelmente riflettere i fatti di gestione.

2. Si applica la normativa vigente, e in specie gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

3. Il Rendiconto di Gestione è annuale.

ARTICOLO 13 **Raccolta delle delibere**

1. Le delibere del Consiglio di Gestione sono raccolte, al pari di quelle del Comitato Scientifico e dell'Organo di Controllo, in ordine cronologico e con carattere di sistematicità.

ARTICOLO 14 **Vigilanza**

1. La Fondazione è soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità.

ARTICOLO 15 **Estinzione e liquidazione**

1. La Fondazione si estingue, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri del Consiglio di Gestione, se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto al raggiungimento degli scopi istituzionali o se tali scopi sono divenuti impossibili ovvero di scarsa utilità.

2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Gestione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

3. Il Consiglio di Gestione individua quando ne ricorrono le condizioni uno



o più liquidatori per l'esecuzione delle relative operazioni.

ARTICOLO 16

Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 17

Fusione - Trasformazione

1. La Fondazione potrà eventualmente fondersi, nel rispetto delle procedure di legge con altri enti perseguiti i medesimi fini ed ispirati dai medesimi valori.
2. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 c.c. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma, c.c. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies c.c., in quanto compatibili.
3. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, del Codice civile, in quanto compatibili.
4. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni degli Enti del Terzo settore, sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 18

Rinvio alla Legge

1. Per tutto quanto non previsto in via diretta o indiretta dal presente Statuto, valgono e si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, a partire da quelle del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché della Legge 11 agosto 2014, n. 125, relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.